

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

n. 120

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 19 aprile 2011)

INDICE

- BONINO: sulla istituzione da parte delle pubbliche amministrazioni dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità ai sensi della legge n. 183 del 2010 (4-04581) (risp. CARFAGNA, *ministro per le pari opportunità*) Pag. 3829
- DE ANGELIS: sul progetto di realizzazione del porto turistico di Fiumicino (4-02896) (risp. FITTO, *ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale*) 3833
- FLERES: sull'assistenza sanitaria nei confronti di un detenuto presso la casa circondariale «Pagliarelli» di Palermo (4-03846) (risp. FAZIO, *ministro della salute*) 3835
-

BONINO, PERDUCA, PORETTI, TREU, GHEDINI, FONTANA, BLAZINA, BERTUZZI, ROILO, NEROZZI, FRANCO Vittoria, PASSONI, ICHINO. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – Premesso che:

la legge del 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2010 (supplemento ordinario) ha origine da un disegno di legge d'iniziativa dei ministri Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano, che ha visto un *iter* abbastanza tormentato, compresa la richiesta da parte del Presidente della Repubblica di una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 74, primo comma, della Costituzione;

all'art. 21 della suddetta legge – che non ha visto né fra i promotori dell'iniziativa né fra i ministri che ne hanno seguito l'*iter* parlamentare il ministro per le pari opportunità, on. Carfagna – si prevede che le pubbliche amministrazioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia il 9 marzo 2011, costituiscono il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»: un organismo che raccoglie le competenze precedentemente attribuite in forma distinta ai Comitati per le pari opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*;

inoltre, il suddetto art. 21 dispone, ai commi 4 e 5, rispettivamente che «Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e che «la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

a giudizio degli interroganti, probabilmente anche a causa della mancata partecipazione del Ministro per le pari opportunità all'*iter* che ha portato alla proposta e all'approvazione della legge n. 183, non è stata sufficientemente approfondita la portata dell'innovazione prevista dall'articolo 21, che peraltro ha subito forti critiche anche nel corso dell'esame parlamentare;

considerato che a tutt'oggi le suddette linee guida non risultano ancora emanate, nonostante sia scaduto sin dal 9 febbraio 2011 il termine per la loro emanazione,

si chiede di sapere:

se i ministri in indirizzo non ritengano di promuovere una proroga del termine per l'istituzione dei Comitati unici di garanzia a trenta giorni dalla data in cui le linee guida risulteranno emanate;

se non ritengano di prendere in considerazione l'opportunità, nella stesura delle linee guida, di escludere dalle norme in questione i Comitati di pari opportunità all'interno delle Università: essi presentano attualmente come organismi statutari in genere misti, cioè sia di natura elettiva che di nomina del Rettore, e rappresentano tutte le componenti che studiano e lavorano nelle Università; infatti, molti atenei hanno adottato statuti che prevedono i Comitati unici di garanzia come organi, e regolamenti, che comportano per l'appunto una più ampia partecipazione, e tale composizione, dunque, appare difficilmente compatibile con il nuovo modello disegnato dal legislatore per tutte le pubbliche amministrazioni.

(4-04581)

(16 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione concernente la costituzione dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all'articolo dall'articolo 21, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto collegato lavoro).

In primo luogo, si sottolinea che le linee guida volte a disciplinare le modalità di funzionamento dei suddetti comitati sono state adottate dal Ministro di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il 4 marzo 2011.

Tale termine risulta peraltro di poco successivo a quello stabilito dall'articolo citato, in base al quale la direttiva contenente le suddette linee guida doveva essere adottata nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione considerata. Il termine, stante il periodo di *vacatio legis*, risulta scaduto il 24 febbraio 2011, ma la necessità di sottoporre il testo della direttiva al parere della Conferenza unificata, le cui sedute si svolgono secondo un calendario prestabilito, ha imposto un leggero slittamento dell'adozione rispetto al termine di legge.

In merito alla richiesta di esclusione dei comitati pari opportunità delle università dall'ambito di applicazione dell'articolo 21 in quanto poco compatibili con il nuovo modello disegnato dal legislatore, pur riconoscendo il prezioso contributo di tali comitati, si evidenzia che la norma richiamata non impedisce ai costituenti comitati unici di continuare a svolgere i peculiari compiti fino ad ora svolti dai comitati pari opportunità in ambito accademico.

Anzi, appare auspicabile che vi sia continuità di funzioni, tra i vecchi e i nuovi organi, nel rispetto delle specificità proprie di ogni amministrazione.

Quanto alla difficoltà di conciliare le nuove disposizioni con l'attuale composizione dei comitati unici di garanzia in ambito accademico, premesso che l'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come novellato dall'articolo 21 della legge 183 del 2010), ha come destinatari le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, tra le quali sono comprese «le istituzioni universitarie», si sottolinea che l'autonomia universitaria permette di modellare i nuovi organismi tenendo conto delle specificità degli atenei.

Proprio a tal fine, nel corso dei lavori per l'adozione della direttiva recante le linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia, è stata organizzata presso l'Ufficio legislativo una riunione informale alla quale ha partecipato la Presidente della Conferenza nazionale dei comitati pari opportunità delle università italiane insieme con le Presidenti dei comitati pari opportunità di alcuni atenei, alla presenza della Consigliera nazionale di parità e di rappresentanti dei Dipartimenti per le pari opportunità e della funzione pubblica.

All'esito del proficuo incontro, svoltosi in ottica costruttiva, è stata inserita nella direttiva la seguente frase: «Le Università, nell'ambito dell'autonomia e delle specificità loro riconosciute, disciplinano nei rispettivi Statuti le modalità di costituzione e di funzionamento dei CUG, ai sensi dell'articolo 57 del d. leg.vo. 165/2001, come novellato dall'articolo 21 della legge 183/2010» (punto 3.1.1).

Pertanto, gli statuti delle università potranno modulare la struttura organizzativa dei costituendi comitati unici di garanzia in considerazione delle specifiche esigenze e delle peculiarità del contesto universitario.

A tale proposito si rappresenta che dopo l'adozione della legge n. 183 del 2010, è stata approvata la legge n. 240 del 2010 (cosiddetta legge Gelmini), in base alla quale, entro il termine del 29 luglio 2011, le università dovranno elaborare i nuovi statuti.

Per tale motivo, non si è ritenuto necessario prendere in considerazione un'eventuale proroga dei termini previsti dalla legge per la costituzione dei CUG, in quanto per le università il termine per la creazione dei nuovi organismi è differito all'adozione degli statuti.

Alla luce di queste considerazioni, fino al momento dell'effettiva costituzione dei CUG, «i Comitati per le pari opportunità e i Comitati per il contrasto al fenomeno del mobbing esistenti negli enti rimarranno in carica fino alla costituzione del nuovo organismo», come affermato dal gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei CUG costituito ai sensi del punto 6 delle linee guida.

In relazione alla possibile difficoltà di conciliare le nuove norme con l'attuale struttura dei comitati pari opportunità degli atenei nei quali è rappresentato il personale sia docente sia tecnico-amministrativo, oltre alla rappresentanza studentesca, si segnala che sul punto si è espresso il citato gruppo di lavoro, secondo il quale «le regole dettate per la costituzione dei

nuovi CUG, ed in particolare la composizione paritetica, fanno ritenere che la nuova norma sia vincolante solo con riferimento al personale contrattualizzato». Quanto al personale non contrattualizzato il gruppo di lavoro ha proposto due opzioni: «1) la prima opzione prevede la creazione di due organismi: un CUG costituito ai sensi del nuovo art 57 d. lgv. N. 165/2001, ed un diverso organismo del quale faccia parte il personale non contrattualizzato; 2) la seconda opzione prevede la creazione di un CUG unico, che rispettando quanto disposto dalla norma citata, abbia al suo interno sia il personale contrattualizzato sia quello non contrattualizzato. La seconda opzione è quella che appare, decisamente, più aderente alla volontà normativa di ottimizzazione e potenziamento delle risorse, ed è quella che sembra garantire maggiore efficacia ed incisività nell'azione dei nuovi comitati. Peraltro, l'autonomia statutaria espressamente riconosciuta alle Università, e richiamata nelle linee guida, permette di modulare le regole di costituzione e funzionamento di ogni singolo CUG universitario, in funzione delle specificità degli atenei. Ad esempio, dato il numero dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d. lgs 165/2001, gli statuti potranno prevedere che i componenti nominati dall'amministrazione siano scelti, in parte tra il personale contrattualizzato ed in parte tra il personale non contrattualizzato; come pure, nell'esercizio dell'autonomia statutaria, si potrà prevedere che il Presidente, designato dall'Amministrazione, appartenga all'una o all'altra categoria. Gli statuti potranno, altresì, disciplinare le modalità di designazione dei componenti nominati dall'amministrazione, scegliendo la nomina elettiva, dato che molti atenei prevedevano tale modalità per la scelta dei componenti dei CPO. Anche quanto alla presenza della componente studentesca, propria di alcuni CPO Universitari, la costituzione di CUG Unici, non impedirà questa partecipazione; gli statuti, infatti, potranno prevedere la presenza di studenti, e i regolamenti interni potranno disciplinarne il ruolo. Sulla partecipazione degli studenti ai nuovi CUG deve tuttavia essere compiuta una precisazione: gli scopi del CUG fissati nella norma primaria, di garantire tra l'altro, le pari opportunità ed il benessere lavorativo nell'ambiente di lavoro, paiono impedire la partecipazione diretta degli studenti alle deliberazioni più strettamente inerenti tali aspetti (per es. flessibilità oraria, part-time, fenomeni di mobbing etc), in quanto ciò altererebbe la composizione paritetica sindacati/amministrazione; al contrario nulla vieta che gli studenti continuino ad avere il medesimo importante ruolo, fino ad ora ricoperto nei sopprimendi CPO, quanto alle tematiche attinenti la ricerca e lo studio».

Alla luce delle considerazioni esposte e della lunga e prestigiosa esperienza dei comitati pari opportunità universitari, si ritiene che gli ate-

nei saranno in grado di organizzare i nuovi comitati coniugando continuità ed innovazione, nello spirito proprio dell'istituzione universitaria.

Il Ministro per le pari opportunità

CARFAGNA

(14 aprile 2011)

DE ANGELIS. – *Ai Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

a seguito delle note vicende scandalistiche che hanno portato alle dimissioni del Presidente della Regione Lazio Marrazzo, i poteri di ordinaria amministrazione di gestione della Regione, nelle more dello svolgimento delle elezioni regionali, sono stati assunti dal vice presidente – peraltro non eletto – Esterino Montino;

non è facile distinguere gli atti di ordinaria amministrazione da quelli di straordinaria amministrazione;

la legge non definisce i criteri distintivi, e valgono in proposito diversi modi di valutazione, quali il criterio della conservazione del patrimonio (in base al quale gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli dispositivi che aumentano o diminuiscono la sua consistenza) ed il criterio empirico (che ha riguardo alla maggiore o minore rilevanza patrimoniale degli atti);

orbene, risulta dagli organi di stampa che lo scorso 18 dicembre 2009 il vice presidente della Regione Lazio ha firmato sulla base di una delibera di Giunta un Accordo di programma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 con il Sindaco di Fiumicino ed il Provveditore alle opere pubbliche per il Lazio del Ministero delle infrastrutture e trasporti per approvare il progetto definitivo del porto turistico di Fiumicino in variante al piano regolatore generale del Comune stesso;

questa variante al piano regolatore generale di Fiumicino induce una notevolissima modifica patrimoniale al demanio marittimo statale gestito per competenza dalla Regione Lazio;

considerata la situazione politico-istituzionale della Regione Lazio a seguito delle note vicende del presidente Marrazzo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se risulti che l'approvazione di un progetto per la realizzazione di un porto di circa 2.000 posti barca e 30.000 metri quadri di cantieri navali a mare oltre a 130.000 metri quadri di edilizia residenziale e commerciale in variante al piano regolatore del Comune di Fiumicino rientri tra le attività «di ordinaria amministrazione» nonostante l'introduzione di una considerevole modifica patrimoniale al demanio marittimo gestito dalla Regione Lazio;

se risulti che il vice presidente (non eletto), in assenza del presidente della Regione, possa procedere all'approvazione di un documento di tale rilevanza;

se e in quali modi di competenza intendano intervenire al fine di vigilare affinché non abbiano a verificarsi episodi come quello citato nell'amministrazione della Regione Lazio.

(4-02896)

(23 marzo 2010)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare relativo alle dimissioni del Presidente della Regione Lazio Marrazzo ed allo scioglimento del Consiglio regionale, con conseguente assunzione da parte del Vice Presidente della gestione dell'ordinaria amministrazione, nonché, in particolare, alla possibilità o meno che l'approvazione del progetto per la realizzazione di un porto nel comune di Fiumicino con la relativa variante al piano regolatore rientri tra le attività di competenza del predetto Vice Presidente, si rappresenta quanto segue.

La fattispecie involge il regime degli atti adottati dalla pubblica amministrazione (nella specie di un organo regionale) in regime di *prorogatio*. In merito, nell'interrogazione si dà atto della oggettiva difficoltà di individuazione di un netto criterio atto a definire, con assoluta certezza, il confine tra le due categorie di atti, anche se con preferenza per quelle teorie che fanno rientrare nel novero degli atti di straordinaria amministrazione quelli che comportano effetti dispositivi.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che nel diritto pubblico la distinzione tra gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non è così netta come nel diritto privato e che la migliore soluzione appare, quindi, quella di adottare un criterio elastico (Consiglio di Stato, V, sentenza n. 5757/2002).

Il supremo consesso ha quindi ritenuto possibile che un atto, che di per sé si atterrebbe a provvedimento di straordinaria amministrazione in quanto implicante esercizio di un potere dispositivo, assuma la veste concreta di un atto di ordinaria amministrazione, qualora il suddetto potere discrezionale non venga effettivamente esercitato.

Nel caso di specie, l'atto posto in essere ad opera del Vice Presidente, pur potendo astrattamente rientrare tra quelli a contenuto dispositivo, appare privo di effettivo contenuto discrezionale, come anche emerso dagli elementi di istruttoria forniti dal Ministero dell'interno.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale

FITTO

(13 aprile 2011)

FLERES. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

alcuni giorni fa l'interrogante è venuto a conoscenza del caso clinico del signor M. Voican, detenuto presso la casa circondariale «Pagliarelli» di Palermo;

in particolare, il citato detenuto da oltre un anno e mezzo sarebbe in lista d'attesa presso il reparto di urologia dell'Ospedale civico di Palermo per effettuare il trattamento di «litotrixxia extracorporale», in quanto affetto da calcolosi renale;

considerato che:

l'articolo 32 della costituzione italiana, che sancisce il diritto alla salute di ogni individuo, recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;

tale diritto deve essere garantito anche a coloro i quali sono stati privati della libertà personale, qualunque sia il reato commesso,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e quali iniziative intenda intraprendere al fine di consentire al detenuto Voican di usufruire in tempi brevi delle cure necessarie e, in tal modo, garantire il diritto fondamentale alla salute costituzionalmente sancito.

(4-03846)

(14 ottobre 2010)

RISPOSTA. – Per quanto riguarda la situazione della persona detenuta presso la casa circondariale «Pagliarelli» di Palermo e le iniziative intraprese al fine di consentirle di usufruire delle cure necessarie, il Ministero della giustizia, competente della gestione clinica del caso specifico sollevato nell'interrogazione, ha segnalato quanto segue.

Le condizioni di salute del detenuto vengono costantemente monitorate da parte dell'area sanitaria dell'istituto detentivo.

In particolare, il paziente è stato ricoverato nel reparto speciale per i detenuti operante presso l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo dal 4 al 29 gennaio 2010, venendo dimesso con indicazione di trattamento di nefrolitotomia percutanea, dopo essere stato inserito in lista di attesa per un intervento chirurgico urologico.

A tal riguardo, l'azienda ospedaliera, dopo ripetuti solleciti da parte della competente Direzione penitenziaria, in data 25 marzo 2010 ha comunicato che, per problemi di natura logistica, si era reso necessario un blocco temporaneo della lista di attesa, con la conseguente priorità per gli interventi a pazienti oncologici.

Peraltro, il Ministero della giustizia ha inteso precisare che il detenuto è attualmente inserito nella lista di attesa ospedaliera per l'intervento

chirurgico programmato e che, a parere dei sanitari, l'intervento stesso non riveste, allo stato, carattere di urgenza.

La richiesta di intervento è stata più volte sollecitata; peraltro, dal 27 agosto 2010 ad oggi, non risultano richieste di interventi medici e/o trattamenti terapeutici da parte del detenuto per coliche o altre sofferenze renali.

Il Ministro della salute

FAZIO

(11 aprile 2011)
